



Prot. n.0069365 – 14/112018 - D

Il Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali
- Divisione IV -**

Annullamento determina conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – REGIONE PIEMONTE – OTTEMPERANZA SENTENZA TAR LAZIO N. 9915/2018.

VISTO l'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione PIEMONTE per la frequenza **CH 32 UHF** da liberare obbligatoriamente nelle province **BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA e VERCELLI** e facoltativamente nelle province di **TORINO, ALESSANDRIA, ASTI e CUNEO**.

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la graduatoria della regione PIEMONTE in esito al bando per l'assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale pubblicata sul sito del Ministero in data 13 luglio 2015 in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il nuovo D.M. del 24 febbraio 2017 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.107 del 10-5-2017;

CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“*Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo*”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

VISTA la determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, pubblicata sul sito del Ministero il 28 luglio 2016

VISTO il ricorso RG n.12645 del 2016 proposto dalla RETE 7 SPA per l’annullamento della determina del 28 luglio 2016 sopra richiamata, previa sospensione dell’efficacia;

VISTA l’ordinanza del Tar Lazio n.911/2017 con la quale viene disposta la sospensione programmata (master plan) di spegnimento degli impianti gestiti dalla ricorrente sul CH 32 UHF nella regione Piemonte;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n.9915/2018 con la quale il Tribunale “*annulla, per l’effetto, gli atti impugnati dalla società ricorrente, con salvezza dei futuri provvedimenti che l’Amministrazione dovrà assumere*”;

VISTA la relazione del 13 novembre 2018 prot.n.68884, redatta dal Dirigente della Divisione IV di questa Direzione che, in ottemperanza della suddetta sentenza, dispone l’annullamento della determina direttoriale del 28 luglio 2016, nonché di tutti gli atti all’uopo emanati per la regione PIEMONTE e nella quale viene, inoltre, rappresentato che non si ravvisano i motivi per insistere in giudizio da parte dell’Amministrazione, considerato anche che la DGPGSR ha comunicato che non risultano pervenute dall’Amministrazione svizzera, dopo la liberazione del CH 32 UHF nella regione Lombardia, ulteriori segnalazioni di interferenze sul medesimo canale nella regione Piemonte;

RITENUTO che, così come indicato nella relazione istruttoria sopra richiamata ed in ottemperanza alla sentenza Tar Lazio n.9915/2018 si debba procedere all’annullamento della determina del 28 luglio 2016 che ha disposto, secondo le procedure previste dal bando, per l’operatore RETE 7 SPA (ricorrente) la sostituzione della frequenza CH 32 UHF con la frequenza CH 23 UHF e per gli operatori di rete TELESTUDIO MODENA SRL e EMMECIUNO SRL la sostituzione della frequenza CH 23 UHF con la frequenza CH 32 UHF oggetto di impugnazione;

RITENUTO che si debba, altresì, disporre per il solo operatore di rete GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL l'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e la revoca del diritto d'uso della frequenza CH 23 UHF per la provincia di NOVARA avendo lo stesso dismesso gli impianti secondo il calendario di spegnimento (master plan) all'epoca emanato.

DETERMINA

ART. 1

In ottemperanza alla sentenza Tar Lazio n.9915/2018, la determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata sul sito del Ministero il 28 luglio 2016 è **annullata**.

ART. 2

- a) Gli operatori di rete RETE 7 SPA, EMMECIUNO SRL e TELESTUDIO MODENA SRL potranno continuare ad esercire la frequenza a ciascuno assegnata con diritto d'uso;
- b) All'operatore di rete GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL, per le motivazioni espresse in premessa, verrà erogato l'indennizzo previsto dall'art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d'uso della frequenza CH 23 UHF per la provincia di NOVARA **verrà revocato**.

ART. 3

La Divisione V "Emissione radiotelevisiva. Contributi", della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all'adozione del conseguente atto per l'erogazione dell'indennizzo ai sensi e alle condizioni di cui all'art.3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

●●●

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Roma, 14/11/2018

Il Direttore Generale
Antonio Lirosi